

COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI SOSTA SU AREE PUBBLICHE

(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 dicembre 2022 - Deliberazione n°82)



COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Art. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree di sosta gestite dall'Amministrazione Comunale sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

L'istituzione delle aree di sosta di cui al precedente art. 1 è deliberata dalla Giunta Comunale, in conformità all'art. 7 c. 1 lett. f) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e con il medesimo atto vengono in oltre stabiliti gli orari e i giorni della sosta a pagamento.

Art. 3 TARIFFE

Le aree di sosta soggette alla disciplina di cui al presente Regolamento presenti nel territorio comunale sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Con il provvedimento di cui al punto precedente sono stabilite le tariffe ordinarie, quelle agevolate nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento.

Art. 4 SEGNALETICA DELLE AREE DI SOSTA

Gli stalli di sosta, aventi le dimensioni previste dal D.M. 5 novembre 2001 Cap. 3 punto 3.4.7, sono delimitati da strisce colorate di 12 cm di larghezza ed indicati da apposita segnaletica verticale, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

La sosta negli stalli di colore blu è consentita previo:

- a. pagamento della tariffa ed esposizione, in modo chiaramente visibile, del ticket orario emesso dagli appositi parcometri installati sul territorio comunale;
- b. esposizione dell'abbonamento in corso di validità;
- c. pagamento della tariffa tramite il dispositivo di controllo convenzionato, secondo le modalità deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 6 CATEGORIE DI MEZZI ESENTATE DAL PAGAMENTO

Nei parcheggi è consentita invece la sosta gratuita, previa esposizione del simbolo di riconoscimento e/o con livree istituzionali, a:

- Veicoli in servizio di Stato per atti di Istruzione Penale e Polizia Giudiziaria;
- Veicoli dei corpi armati dello Stato, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Provinciale, Vigili del Fuoco;
- Veicoli di Soccorso Pubblico;
- Veicoli utilizzati da medici, veterinari ed infermieri in visita domiciliare purché muniti dell'apposito contrassegno;
- Veicoli specificatamente adibiti all'esercizio di pubblici servizi quali ad esempio:
 - ❖ Luce;
 - ❖ Gas;
 - ❖ Acqua;
 - ❖ Servizi Telefonici;



COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- ❖ Pulizia e Manutenzione strade, fognature, verde pubblico, segnaletica stradale;
- ❖ Raccolta rifiuti ed igiene urbana;
- ❖ Servizi ambientali e sanitari;
- ❖ Servizi postali;
- ❖ Automezzi comunali;
- ❖ Veicoli esenti da norma di legge;
- ❖ Veicoli ibridi o elettrici per le prime due ore.

Art. 7 SANZIONI

1. In caso di sosta con assenza del titolo si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di violazione. È possibile regolarizzare la posizione pagando un importo stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di mancata regolarizzazione, il Corpo di Polizia Locale provvede ad emettere una sanzione per divieto di sosta.
2. In caso di sosta con titolo scaduto e omologato, si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di violazione. È possibile regolarizzare la posizione pagando un importo stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di mancata regolarizzazione, il Corpo di Polizia Locale provvede ad emettere una sanzione per divieto di sosta.
3. In caso di sosta effettuata da veicoli ibridi o elettrici superiore alle due ore, si provvede a lasciare sul mezzo un preavviso di violazione. È possibile regolarizzare la posizione pagando un importo stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di mancata regolarizzazione, il Corpo di Polizia Locale provvede ad emettere una sanzione per divieto di sosta.

Art. 8 REGOLARIZZAZIONI

In tutte le aree di sosta di cui al presente Regolamento i preavvisi di violazione possono essere regolarizzati mediante pagamento di un importo definito con apposita deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto delle modalità adottate dal concessionario per la regolarizzazione.

La Giunta Comunale tramite proprio provvedimento può diversificare gli importi dovuti a titolo di penale in base al momento di avvenuta regolarizzazione.

Il pagamento di quanto dovuto per la regolarizzazione può essere effettuato presso gli uffici della Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. oppure tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente bancario o tramite bollettino conto corrente postale intestati alla Società Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. indicando anche il numero di preavviso di violazione e il numero di targa

Per le singole fattispecie di violazioni non espressamente previste dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada.

Art. 9 ATTIVITÀ VIETATE NEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO;

Gli stalli a pagamento soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono interdetti alla sosta di:

- Veicoli a due ruote;
- Rimorchi e carrelli appendice;



COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

- Autoarticolati;
- Caravan e autocaravan in modalità campeggio.

In caso di sosta effettuata nelle aree disciplinate dal presente Regolamento dei mezzi elencati nel presente articolo è applicata la sanzione prevista dall'art. 157, c. 8 Codice della Strada.

Art. 10 “PARCHEGGI ROSA”

La Giunta Comunale può con propria deliberazione istituire dei “Parcheggi Rosa” stalli di sosta presso strutture ambulatoriali, istituzionali e di fornitura di servizi posti nel Comune di Marino riservati a donne residenti in stato interessante e a neogenitori residenti (fino al compimento del primo anno di vita del neonato). Per il rilascio del contrassegno i soggetti interessati devono presentare al Comando Corpo di Polizia Locale apposita domanda corredata di:

- certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- autocertificazione attestante la data di nascita del figlio (o presunta data parto in caso di donne in gravidanza).

Viene rilasciato un contrassegno che deve essere applicato sul cruscotto interno della propria autovettura.

Art. 11 “STALLI GIALLI”

La Giunta Comunale può con propria deliberazione riservare dei “Parcheggi Gialli” stalli di sosta posti nel Comune di Marino ai residenti e ai possessori delle varie tipologie di abbonamento.

Nelle predette aree non è prevista la garanzia del posto, è permessa la sosta tutte le ventiquattro ore del giorno per tutti i giorni della settimana.

Il mezzo in sosta negli stalli in trattazione deve esporre sul cruscotto, in originale, il tagliando rilasciato dal Comune di Marino o da ditta terza, contenente il periodo di validità, la targa del mezzo.

Art. 12 OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO

In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, ecc..), il soggetto interessato deve chiedere ed ottenere la relativa concessione all'occupazione di suolo pubblico in conformità alle disposizioni del Regolamento Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 maggio 2022.

Art. 13 VIGILANZA

Il Comune di Marino esercita ogni forma di controllo e vigilanza sulle aree di sosta attraverso il personale del Corpo di Polizia Locale ovvero avvalendosi, di personale individuato a sensi dell'art. 12 bis del Codice della Strada.

Art. 14 NORME DI COMPORTAMENTO

All'interno degli stalli l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada e dalla segnaletica stradale appositamente installata, nonché le indicazioni fornite dal personale incaricato.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il titolo comprovante il



COMUNE DI MARINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

pagamento del parcheggio o il contrassegno volto a segnalare l'esenzione dal pagamento, non se pagamenti elettronici.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo negli stalli adottando gli accorgimenti idonei ad evitare incidenti e ad impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

Art. 15 RESPONSABILITÀ

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti negli stalli di sosta, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale e del soggetto gestore dei parcheggi.

Art. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui al Codice della Strada e alle disposizioni e regolamenti ad esso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi adottati e compatibili con il Regolamento stesso.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono espressamente abrogate tutte le precedenti disposizioni locali in materia (deliberazioni di Giunta Comunale, di Consiglio Comunale, Regolamenti Comunali, Ordinanze, ecc.), qualora in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 18 RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo delle aree di sosta di cui al presente Regolamento con possibile sospensione del pagamento durante eventi/manifestazioni, per manutenzione e attività, con comunicazione preventiva.